



Provincia di Cremona

Settore Ambiente e Territorio

Corso Vittorio Emanuele II, 17 – 26100 Cremona

tel. 0372 – 4061

casella PEC: protocollo@provincia.cr.it

Il numero e la data di protocollo del presente documento sono contenuti nel file di segnature xml

Oggetto: PNRR M2C4I3.3 – Rinaturazione dell'Area del Po. Secondo stralcio.

Screening di Incidenza per il progetto PNRR missione 2, componente 4, investimento 3.3 - **INTERVENTO N. 20 - KM 376 - L – ER - Cremona (CR) e Castelvetro Piacentino (PC).**

Proponente: AIPO.

ESITO SCREENING DI INCIDENZA

IL DIRIGENTE

Visti:

- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
- l'art. 36 dello Statuto provinciale;
- la Deliberazione del Presidente n. 125 del 27/07/2022, con la quale è stata modificata la macro organizzazione dell'ente;
- Visto il decreto del Presidente n. 141 del 4.10.2024 di "Conferma degli incarichi di direzione presso l'Amministrazione provinciale di Cremona";
- la DIR 92/43 CEE "Habitat", ed in particolare l'art. 6, paragrafi 3 e 4;
- la DIR 2009/147/CE "Uccelli";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n 357 e s.m.i.;
- la L.R. 86/83 art. 3-ter e art. 25-bis;
- la D.C.p. n. 44 del 21 marzo 2011, che ha approvato i Piani dei siti "Natura 2000" dei quali la Provincia di Cremona riveste il ruolo di Ente Gestore;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4488/2021 *"Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza..."* e la D.G.R. 5523/2021, che ne aggiorna i contenuti;

rammentato che il proponente di un progetto sottoposto a screening di incidenza deve fornire una esaustiva e completa descrizione del medesimo progetto all'Autorità che rilascia il provvedimento finale di valutazione;

visto il progetto "interventi previsti dal programma di attuazione del PNRR missione 2, componente 4, investimento 3.3 "rinaturazione dell'area del Po" finanziato dall'unione europea – nextgenerationeu - INTERVENTO N. 20 - KM 376 - L – ER - Cremona (CR) e Castelvetro Piacentino (PC)" proposto da AIPO, che ne è il soggetto attuatore;

atteso che il progetto risulta esterno alla Rete Natura 2000 lombarda e che i siti gestiti da questa Provincia, più prossimi all'area di intervento sono, a monte, la ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco" e la ZPS IT20A0501 "Spinadesco", posti a circa 2.800 m, mentre a valle sono posti la ZSC IT20A0015 "Bosco Ronchetti" e la ZPS IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti", posti a circa 7.500 m; atteso inoltre che il medesimo progetto interesserà porzioni territoriali comprese entro il Corridoio primario del fiume Po individuato dalla Rete Ecologica Regionale, in cui è collocato anche il sito ZSC/ZPS IT20A0013 "Lanca di Gerole"/IT20A042 "Riserva Regionale Lanca di Gerole", posto ca. 10.000 m più a valle, di cui la Provincia riveste il ruolo di Ente Gestore;

constatato che, fra la documentazione disponibile alla consultazione, pubblicata sul sito internet di AIPO e riguardante la "Scheda 20" succitata, è presente anche un Allegato F (modello "Screening per il proponente"), adeguatamente compilato ed accompagnato da uno specifico allegato ("Relazione tecnica");

vista la nota prot. prov.le 68732 del 29/08/2024, con la quale l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha indetto la Conferenza dei Servizi finalizzata all'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del secondo stralcio dell'investimento M2C4 I3.3 del PNRR "Rinaturazione dell'Area del Po";

ritenuto che la nota di convocazione della Conferenza dei servizi assuma il valore di istanza per uno screening di incidenza del progetto in argomento;

rammentato che, per i progetti riguardanti un sito del quale la Provincia di Cremona è l'Ente gestore, la competenza per la Valutazione di incidenza spetta alla medesima Provincia;

ricordato che i siti Natura 2000 ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco", ZPS IT20A0501 "Spinadesco", ZSC IT20A0015 "Bosco Ronchetti", ZPS IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti", ZSC/ZPS IT20A0013 "Lanca di Gerole"/IT20A042 "Riserva Regionale Lanca di Gerole" sono dotati di uno specifico Piano di Gestione dei siti "Natura 2000";

vista la nota di avvio del procedimento relativo a quanto in oggetto, prot. 78735 del 04/10/2024;

rammentato che, ai sensi dell'All. C della D.G.r. 5523/2021, sono da considerarsi adeguatamente valutati gli interventi e le attività previsti e regolamentati dai piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000 e/o dalle Misure di conservazione, riconosciuti direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti;

ricordato che, secondo l'Allegato B della DGR 4488/2021, caso specifico n. 15, risultano prevalutati gli *"Interventi specificatamente finalizzati alla conservazione della biodiversità e direttamente realizzati dall'Ente gestore ovvero dallo stesso disposti ed approvati, anche se non già previsti nei piani di gestione"*;

considerato che, secondo il medesimo allegato B sopra menzionato, sono comunque esclusi da prevalutazioni, come eccezione generale, e che quindi necessitano di uno screening completo sito-specifico/Valutazione appropriata, viste le potenziali incidenze su habitat e specie, tutti gli interventi/attività che prevedono la realizzazione di piste e di aree di cantiere, anche se temporanee, che interessino habitat prioritari inclusi nell'allegato I alla direttiva Habitat;

ritenuto, pur constatando che i lavori sono finalizzati, in sostanza, alla conservazione dei siti Natura 2000 ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco", ZPS IT20A0501 "Spinadesco", ZSC IT20A0015 "Bosco Ronchetti", ZPS IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti", ZSC/ZPS IT20A0013 "Lanca di Gerole"/IT20A042 "Riserva Regionale Lanca di Gerole" sono dotati di uno specifico Piano di Gestione dei siti "Natura 2000", che il progetto in argomento debba essere sottoposto ad una procedura di valutazione ai sensi delle disposizioni della vigente normativa regionale in materia di valutazione di incidenza ex DGR 4488/2021, che consideri anche la possibilità di impatti su habitat e specie tutelati dalle normative comunitarie, derivanti dalle modalità esecutive prescelte per la realizzazione delle opere;

constatato che l'allegato F ricevuto elenca una serie di "condizioni d'obbligo" derivanti dalle indicazioni della D.G.r. 4488/2021, e rammentato che tali disposizioni devono essere recepite nel progetto e dovranno essere effettivamente applicate al momento della sua realizzazione;

considerato che lo screening di incidenza è parte integrante dell'espletamento del processo di Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A) sui siti Natura 2000;

vista la Relazione di Servizio prot. 78642/2024, ed il relativo "All. G" con i quali i preposti Uffici provinciali hanno effettuato le valutazioni tecniche per stabilire gli impatti delle azioni in progetto, ai sensi della normativa di settore;

considerato che le specie scelte per gli interventi di piantumazione in habitat forestali di interesse comunitario dovrebbero essere conformi alla composizione della effettiva compagine floristica caratterizzante la vegetazione coinvolta;

ricordato che le Valutazioni di incidenza mantengono validità solo a condizione del rispetto tassativo delle condizioni progettuali dichiarate dal proponente per le attività valutate, e che, di eventuali difformità delle modalità di realizzazione dei progetti dalle specifiche condizioni di attuazione definite dai documenti oggetto di valutazione, che venissero eventualmente riscontrate, rispondono necessariamente i proponenti, che devono pertanto farsi carico di garantire il pieno rispetto delle condizioni progettuali dichiarate, anche al fine di mantenere la validità degli atti inerenti alla Valutazione di incidenza;

rammentato che il presente parere di incidenza attiene esclusivamente a valutazioni riguardanti i possibili impatti delle attività in oggetto su ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco", ZPS IT20A0501 "Spinadesco", ZSC IT20A0015 "Bosco Ronchetti", ZPS IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti", ZSC/ZPS IT20A0013 "Lanca di Gerole"/IT20A042 "Riserva Regionale Lanca di Gerole, dotati di uno specifico Piano di Gestione dei siti "Natura 2000" ed, in particolare, sulla conservazione di habitat e specie tutelati dall'istituzione del Sito "Natura 2000";

fatte salve le competenze di altre Autorità e tutte le norme, prescrizioni ed obblighi vigenti, purché non meno restrittivi;

premesso quanto sopra specificato, osservato che le finalità del progetto valutato sono connesse alla gestione del sito Natura 2000 in oggetto e considerate le modalità attuative prescelte e le condizioni d'obbligo assunte;

ricordato che, secondo le disposizioni dell'All. A della DGR 5523/2021, il parere motivato definitivo di screening può essere espresso per mezzo di una lettera o mediante altro idoneo provvedimento;

COMUNICA

- a. che è possibile, sulla base delle informazioni acquisite, concludere in maniera oggettiva che gli interventi in argomento non determineranno incidenza significativa, ovvero non pregiudicheranno la possibilità di mantenere l'integrità dei siti Natura 2000 denominati ZSC IT20A0016 "Spiaggioni di Spinadesco", ZPS IT20A0501 "Spinadesco", ZSC IT20A0015 "Bosco Ronchetti", ZPS IT20A0401 "Riserva Regionale Bosco Ronchetti", ZSC/ZPS IT20A0013 "Lanca di Gerole"/IT20A042 "Riserva Regionale Lanca di Gerole", dotati di uno specifico Piano di Gestione, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

- b. che lo screening di incidenza specifico si conclude quindi con esito positivo, senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata;

- c. gli interventi di progetto non sono ascrivibili alle competenze in materia paesaggistica attribuite alle province dall'art. 80 della L.r. 12/2005;
- d. per quanto attiene ai vincoli derivanti dalla presenza della Riserva Naturale "Bosco Ronchetti", rispondente ai requisiti di cui alla L.394/91, della L.R. 86/'83 e dotata di uno specifico Piano di Gestione, la sola Valutazione di Incidenza non risulta esaustiva per il superamento dei vincoli ambientali.

IL DIRIGENTE
Ing. Mattia Guastaldi

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.